



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER LA VENDITA OCCASIONALE
IN OCCASIONE DEI MERCATINI DELL'HOBBIistica**

(MEGLIO DEFINITI COME "ATTIVITA' DI VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI AVENTI
QUALE SPECIALIZZAZIONE IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO E L'OGGETTISTICA
VARIA)

Art. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto disciplina le norme per la vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 – Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i..

Art. 2 DEFINIZIONE DI VENDITORE OCCASIONALE (HOBBISTA)

I venditori occasionali sono individuati dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m. come i soggetti, persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita:

- Esercitata per non più di diciotto volte nell'anno in ambito regionale;
- Di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- Rientranti nella propria sfera personale o collezionisti o realizzati mediante la propria abilità;
- Di un valore non superiore a centocinquanta euro ciascuno;

Art. 3 INDIVIDUAZIONE AREE PER I MERCATINI, PERIODO DI SVOLGIMENTO ED ORARI

Possono essere organizzati, con cadenza annuale, mercatini per la vendita occasionale su area pubblica in concomitanza con i seguenti eventi:

FESTA MADONNA DEL CARMELO

Per i restanti mesi dell'anno, previa richiesta, si potrà organizzare un mercatino al mese e verrà autorizzato sulla seguente area pubblica:

- Piazza Piemonte
- Piazzale C. Magnani Ricotti
- Viale Curù
- Via D. Ruva

In caso in cui soggetti terzi, pubblici o privati, vogliano organizzare mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, dovranno presentare regolare richiesta al Comune 60 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

L'attività di vendita dei mercatini si potrà svolgere in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 24:00 dello stesso giorno di svolgimento.

L'assegnazione degli spazi è a cura del soggetto organizzatore e l'allestimento dei banchi è ammesso unicamente nella giornata della manifestazione e potrà essere effettuato a partire da un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e comunque non prima delle ore 7,00.

Lo sgombero deve essere effettuato entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita e comunque non dopo le ore 23:00. Le aree utilizzate dovranno essere lasciate pulite, in caso di inadempienza ne risponderà il soggetto organizzatore.

Art. 4 NUMERO POSTAZIONI

Il mercatino prevede n. 30 (trenta) Ogni partecipante avrà diritto ad un solo spazio.

Art. 5 SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

E' fatto divieto di vendita delle seguenti tipologie di beni:

- Prodotti alimentari
- Esplosivi e armi di qualunque genere o tipo
- Tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D. Lvo 42/2004)
- Materiale pornografico
- Particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminenti siano ritenuti da escludersi dall'esposizione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

Art. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO

Il venditore occasionale munito di regolare tesserino rilasciato ai sensi del Capo II della D.G.R. n. 12-6830/2018, per poter partecipare al mercatino deve inviare al soggetto organizzatore entro 30 giorni dalla data di svolgimento, apposita manifestazione di interesse.

Art. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta nei mercatini tutte le persone fisiche maggiorenni ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., resa ai sensi dell'art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazioni amministrativa – testo A) s.m.i., previa presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:

1. La propria condizione di venditore occasionale,
2. Di non essere in possesso di un altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità.
3. Che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

Può essere ammessa la partecipazione di un operatore del commercio su aree pubbliche solo esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande purché in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di commercio su area pubblica.

Art. 8 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E VIDIMAZIONE DEI TESSERINI

La partecipazione al mercatino è subordinata alla disponibilità dei posteggi che verranno assegnati dal soggetto organizzatore secondo la data di presentazione della manifestazione d'interesse. La vidimazione del tesserino verrà fatta dal soggetto organizzatore.

Art. 9 SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

La vigilanza ed il controllo dei mercatini sono affidati alla Polizia Locale.

I partecipanti dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. Obbligo di esposizione dei prezzi
2. Divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata
3. Divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino
4. Divieto di accensione di fuochi
5. Possibilità di mantenere nel posteggio i propri mezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato
6. Divieto di mantenere il motore acceso dei autoveicoli e l'utilizzo di motori ausiliari per la produzione di energia elettrica o per altri scopi

Art. 10 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ciascun partecipante o l'organizzatore è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità e nei termini indicati nel relativo regolamento comunale.

Possono essere eventualmente esentati unicamente i soggetti che esercitano la propria attività per finalità di volontariato.

Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento delle quote di partecipazione con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione ai partecipanti e/o al soggetto organizzatore.

Ciascun partecipante o l'organizzatore, previo diniego a partecipare e/o cancellazione dell'evento, è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità e nei termini indicati nel relativo regolamento comunale.

Il Comune esenta dal pagamento di qualsiasi onere/canone i soggetti che esercitano la propria attività per finalità di volontariato e tutti i soggetti partecipanti al mercatino hobbisti abbinato alla Festa tradizionale della Madonna del Carmine/Carmelo.

Art. 11 SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DEI MERCATINI

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere disposta la sospensione del mercatino.

Si considerano di particolare gravità:

- Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità.
- Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Il mercatino potrà essere annullato per:

- Accertate situazioni di illecito penale;

- Motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- Sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
- Mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite

In caso di sospensione o annullamento del mercatino l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art. 12 SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7 bis del D. Lvo 267/2000 e le procedure sanzionatrici di cui alla L. 689/1981.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i mercatini siano stati istituiti e gestiti direttamente del Comune.

La violazione delle norme stabilite dal presente atto vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L.689/81 ed il ricorso viene individuata nel Sindaco. L'ordinanza di ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione devono essere emesse entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.

L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 13 RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui alle presenti norme è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti correlati.

Per tutto quanto qui non specificato o richiamato, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 14 ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme si applicheranno ai mercatini dell'hobbistica che si svolgeranno a far data dalla sua entrata in vigore, pertanto dalla data di esecutività della delibera di approvazione e verranno pubblicate in forma integrale all'Albo Pretorio on-line del Comune.